



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

RISOLUZIONE n. 113 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 21 marzo 2012

OGGETTO: collegata all'informativa ex articolo 48 Statuto relativa alla proposta di legge "Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di beni civici".

Il Consiglio regionale

Udita l'informativa, ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto della Regione Toscana, relativa alla proposta di legge di cui all'oggetto svolta dalla Giunta regionale in data 21 marzo 2012;

Preso atto del dibattito svoltosi in seno all'Assemblea consiliare sui contenuti dell'informativa;

Considerato che:

- i beni civici sono immobili sui quali la popolazione residente esercita, prevalentemente al momento del loro originario insediamento, diritti reali indivisibili e inusucapibili su terreni di proprietà di terzi o dei quali è proprietaria;
- in Toscana la superficie interessata da diritti d'uso civico, o di demanio civico, comunale o frazionale, è al momento stimata in circa 30.000 ettari, con usi civici maggiormente esercitati quali pascolo, legnatico, raccolta dei frutti del sottobosco, pesca in acque interne e con lo svolgimento di un importante funzione quale quella relativa alla biodiversità;
- in particolare le aree di uso civico si concentrano principalmente nelle zone appenniniche e alto collinari della Lunigiana e Garfagnana, in area amiatina e maremmana, oltre che nell'arcipelago toscano;
- in Toscana, dalla promulgazione della fonte normativa in materia di rango statale (Legge 16 giugno 1927, n. 1766 "Conversione in legge con modificazioni del Regio Decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1484, e del Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 895 sulla stessa materia"), a oggi, al fine di individuare la presenza degli usi civici, sono state istruite indagini riguardanti centottantotto comuni in cinquantasette dei quali è stata accertata la presenza di diritti civici, mentre per novantanove comuni non è stato ancora istruito alcun accertamento;
- nella nostra Regione vi sono attualmente vari regimi di gestione: in alcuni i diritti civici appartengono a tutti i residenti, e sono gestiti direttamente dall'amministrazione comunale, ancorché in amministrazione separata, secondo quanto previsto dalla l. 1766/1927, mentre alcuni comuni hanno istituito una amministrazione separata beni di uso civico (ASBUC) che, attraverso un comitato di gestione, amministra il demanio civico separatamente dal restante patrimonio comunale.

Ricordato che:

- la materia è attualmente disciplinata a livello statale dalla l. 1766/1927 e dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici) e che attualmente essa è attribuita alle regioni fin dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di esca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);
- sussistendo tale competenza anche a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica Italiana, manca a tutt'oggi una complessiva e puntuale fonte regionale di regolamentazione che disciplini organicamente le funzioni amministrative medesime, riordinando la materia stessa con un atto di rango legislativo.

Condivide

gli obiettivi delineati dalla Giunta regionale nell'informativa di cui all'oggetto, rispetto alla necessità di normare in materia di:

- a) competenza sulle indagini per l'individuazione dei territori di uso civico e delle collettività che ne hanno diritto;
- b) potere di commissariamento delle ASBUC inadempienti (esempio: mancata redazione del bilancio di gestione, compimento di atti di gestione senza l'autorizzazione dovuta, etc.);
- c) approvazione degli statuti e dei regolamenti delle ASBUC;
- d) istituzione dell'inventario delle terre di uso civico;
- e) attività di controllo sulla corretta gestione da parte delle amministrazioni separate di uso civico;
- f) implementazione e aggiornamento dell'inventario delle terre di uso civico.

Ritiene che

si debba in particolare procedere:

- al completamento dell'accertamento in ordine alla consistenza ed all'esistenza delle terre da considerare bene civico, in tutto il territorio regionale;
- alla sistemazione del demanio, ai fini di una migliore fruizione dello stesso, atta, fra l'altro, a garantire una gestione più coerente, risolvendo situazioni in cui l'originaria destinazione agro-silvo-pastorale delle terre risulta compromessa, a favore delle comunità locali che nel tempo si sono insediate per un uso sostenibile del territorio;
- all'istituzione di una banca dati specifica relativa al patrimonio civico di tali beni;
- ad una migliore gestione delle pratiche procedurali ad essi relative, anche al fine di garantire le comunità locali proprietarie dei beni, tramite la realizzazione di adeguati percorsi formativi, in virtù della particolarità della materia.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Alberto Monaci

I SEGRETARI

Daniela Lastri

Mauro Romanelli